

## **Accordo Quadro**

**TRA**

**Il Prefetto Dottoressa Luisa Latella, Commissario Straordinario per le Universiadi di Napoli 2019-Struttura Commissariale**, con sede in Napoli, a Viale JF Kennedy 54, 80125 Napoli, con codice fiscale 95258170638, domiciliata per la carica presso la sede sopraindicata

**E**

**Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**, con sede legale in Napoli, alla via Sergio Pansini n. 5, P. IVA n. 06909360635, (di seguito AOU) in persona del legale rappresentante, Direttore Generale dott. Vincenzo VIGGIANI, domiciliato per la carica presso la sede dell'AOU; (di seguito congiuntamente denominate le "Parti").

### **Premesso che**

L'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;

L'art. 1, comma 375 e seguenti, della legge 27/12/2017, n. 205 (cd. "Legge finanziaria 2018") ha previsto, per la realizzazione dell'Universiade a Napoli nel 2019, la nomina di un Commissario Straordinario il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva;

Al fine di realizzare le attività necessarie per il grande evento, le Parti, ai sensi del articolo 15 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, ritengono utile ed opportuno definire e coordinare la loro collaborazione attraverso la stipula di uno specifico Accordo finalizzato all'individuazione e all'eventuale e successivo sviluppo di attività dedicate specificatamente all'iniziativa in argomento.

### **Tutto ciò premesso**

**tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 – Valore della premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo.

Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

## **Art. 2 – Finalità**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e delle funzioni a ciascuno attribuite, cooperano per la realizzazione della attività e delle iniziative comuni correlate alle discipline oggetto della presente Accordo-Quadro.

In particolare, l'AOU, quale Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Regionale, si caratterizza per l'attività assistenziale e per quelle d'alta specializzazione di rilievo nazionale, svolgendo in modo unitario ed inscindibile funzioni di assistenza, didattica e ricerca e costituendo, al tempo stesso, elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del Servizio Sanitario della Regione Campania, nell'ambito del quale concorre al raggiungimento della tutela globale della salute.

Con il presente Accordo-Quadro, l'AOU mette a disposizione le proprie competenze e professionalità nel settore medico-scientifico, quale contributo per la realizzazione della manifestazione.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti nonché nel rispetto dei contratti e delle leggi nazionali che disciplinano i rapporti di lavoro all'interno dell'Azienda.

Le Parti, con il presente Accordo, non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi, ma solamente soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca e di tutela della salute.

## **Art 3 - Oggetto**

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- lo sviluppo di attività per la creazione e gestione dei Poliambulatori, all'interno delle strutture dedicate e denominate "Villaggio degli Atleti", nonché di attività di coordinamento dei poliambulatori con le specialità mediche richieste dalla FISU e definite nel progetto in corso di realizzazione;
- le attività di coordinamento di tutto il personale medico che sarà impiegato nella manifestazione;
- la messa a disposizione di materiali, farmaci, attrezzature mediche a noleggio, personale sanitario e/o tecnico amministrativo occorrenti per l'attuazione delle attività in argomento;
- la gestione delle visite specialistiche e di eventuali ricoveri e degenze per casi di infezioni, traumi e/o malattie;

- assistenza medica ed infermieristica durante le manifestazioni in tutti gli impianti sportivi sede di attività di gara o allenamento nel proprio ambito di competenza territoriale;
- Le competenze scientifico-assistenziale che l’A.O.U. mette a disposizione sono le seguenti:
  - Anestesia e Rianimazione
  - Igiene e medicina preventiva
  - Medicina Generale
  - Medicina d’urgenza
  - Chirurgia d’urgenza
  - Oftalmologia
  - Diagnostica per Immagini
  - Medicina di Laboratorio
  - Ortopedia e traumatologia
  - Fisioterapia
  - Medicina dello Sport
  - Cardiologia ed Emergenze Cardiovascolari
  - Ginecologia
  - Odontoiatria
  - Otorinolaringoiatria
  - Pneumologia

#### **Art. 4 – Ispezione Sanitaria ed Igiene**

Il coordinamento delle attività di ispezione sanitaria e di igiene sarà a cura dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

#### **Art. 5 - Coordinatore Servizi Medici**

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II nomina un Coordinatore Generale per dirigere il Dipartimento dei Servizi Medici dell’Universiade nella persona del Prof. Amato De Paulis (nomina approvata in accordo fra i tre Atenei).

Per assistere al Coordinatore Generale I tre Atenei nomineranno Coordinatori di Area per gestire i servizi medici da erogare.

Il costo dei servizi sarà a carico del Commissario Straordinario per l’Universiade Napoli 2019.

#### **Art. 6 - Durata**

La presente Convenzione entra in vigore all'atto della sottoscrizione, fino al completamento delle azioni finalizzate all’evento di cui in premessa.

#### **Art. 7 – Convenzioni operative**

Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente articolo, le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno specifiche Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo–Quadro, le quali regoleranno l’oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, approvate e sottoscritte dai rappresentanti delle Parti.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali.

#### **Art. 8 – Copertura assicurativa – Responsabilità civile**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa prevista per legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo–Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possieda alcuna forma assicurativa - per la responsabilità professionale e civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all’Accordo-Quadro ed in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e a cose.

#### **Art. 9 – Obblighi di riservatezza**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di riservatezza per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo-Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

#### **Art. 10 – Recesso**

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

In caso di recesso, restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

#### **Art. 11 - Invalidità di clausole contrattuali**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di

impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti potranno concordare una valida clausola sostitutiva che sia conforme alle sopravvenute esigenze ed ai nuovi scopi al fine di superare la situazione che ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione della clausola annullata.

#### **Art. 12 - Trattamento Dati Personali**

In conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e successive modifiche intervenute per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento UE 679 del 27 aprile, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei, al solo fine dell'esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del decreto legislativo indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del richiamato decreto legislativo.

#### **Art. 13 - Spese registrazione**

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del presente Accordo, in caso d'uso, sono a carico del richiedente, che conseguentemente si assume ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

#### **Art. 14 - Spese ed oneri**

Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo-Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Oneri e/o spese afferenti all'utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero eventualmente decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.

#### **Art. 15 – Controversie e Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato

un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Napoli.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Redatto in duplice copia

Napoli, lì \_\_\_\_\_

**LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO**

**Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vincenzo VIGGIANI**

**Per Il Comitato Organizzatore Napoli 2019**

**IL COMMISARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Luisa Latella**